

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)532

Vol. 1964/0117

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

III/VI/COM(64) 532 def.
Bruxelles, 21 dicembre 1964

Proposte di decisioni del Consiglio relative ai
contingenti tariffari contrattuali di carne bovina
congelata e di giovenche e mucche di talune razze
di montagna.

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

III/VI/COM(64) 532 def.

Proposta di

A

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla parziale sospensione del
dazio del contingente tariffario comu-
nitario di 22.000 tonnellate di carne
bovina congelata (ex 02.01 A II)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in
particolare gli articoli 28 e 111,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964,
relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine (1) e in particolare l'arti-
colo 18,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che nella Comunità la produzione di carne congelata
della specie bovina domestica rimane attualmente insufficiente per
soddisfare il fabbisogno degli utilizzatori e dei consumatori ; che
sembra pertanto inopportuno gravare nel 1965 il contingente tariffario
comunitario annuo di 22.000 tonnellate di tale prodotto, già consoli-
dato al dazio del 20 % nell'ambito del GATT, di un dazio superiore a
quello del 12 % previsto per il contingente tariffario supplementare
di cui all'articolo 4 del regolamento n. 14/64/CEE ;

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 34 del 27/2/64,
pag. 562/64

Considerando che, per non pregiudicare l'evoluzione ulteriore della situazione economica nel settore in causa, è opportuno che la sospensione parziale al livello del 12 % del dazio applicabile alla carne congelata della specie bovina domestica nell'ambito di detto contingente tariffario comunitario di 22.000 tonnellate sia limitata al 1965;

Considerando che nella fattispecie sembra possibile, a titolo provvisorio ed eccezionale, prevedere un sistema di utilizzazione fondato su una ripartizione tra gli Stati membri ; che la ripartizione del volume del contingente tra gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno permette, nella misura attualmente possibile, un uguale accesso degli importatori della Comunità al contingente comunitario di cui trattasi ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1965, il dazio della tariffa doganale comune per la carne congelata della specie bovina domestica della voce ex 02.01 A II è sospeso all'aliquota del 12 % nei limiti del contingente tariffario comunitario di 22.000 tonnellate.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è ripartito tra

.../...

gli Stati membri nel modo seguente :

Repubblica federale di Germania	2.000 tonnellate
Francia	1.300 tonnellate
Italia	11.400 tonnellate
Paesi Bassi	3.300 tonnellate
UEBL	4.000 tonnellate.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1965 gli Stati membri applicano il dazio del 12 % alle importazioni di carne bovina congelata effettuate in provenienza da paesi terzi nell'ambito delle rispettive quote fissate all'articolo 2.

Articolo 4

Non appena uno Stato membro ha effettivamente esaurito la sua quota, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e ristabilisce, per le importazioni di carne bovina congelata in provenienza da paesi terzi, la riscossione del suo dazio doganale quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 14/64/CEE od eventualmente del prelievo quale risulta dall'applicazione dell'articolo 5 di detto regolamento.

Articolo 5

I quantitativi attribuiti sono gestiti da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni amministrative in materia di contingenti tariffari. Dette disposizioni vengono tuttavia adattate, nella misura necessaria, al carattere comunitario del contingente tariffario di cui trattasi.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in seno al Comitato di gestione per le carni bovine allo scopo di garantire

il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Consiglio,

Il Presidente

DECISIONE DEL CONSIGLIO

...

relativa al contingente tariffario
comunitario di 20.000 capi di gio-
venche e vacche di alcune razze
di montagna (ex 01.02-A II)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in parti-
colare l'articolo 111,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a titolo provvisorio ed eccezionale, sembra possibile
per il 1965 ripartire tra gli Stati membri il contingente tariffario comu-
nitario di 20.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate
alla macellazione, consolidato al dazio del 6 % nell'ambito del G.A.T.T.;
che a causa delle incertezze sulle possibilità di assorbimento dei tre
Stati membri - Repubblica federale di Germania, Repubblica francese e
Repubblica italiana - che allevano le razze di montagna contemplate nel
contingente tariffario comunitario, sembra opportuno procedere ad una
ripartizione provvisoria di detto contingente; che una ripartizione prov-
visoria secondo le possibilità d'importazione prevedibili degli Stati
membri sembra tale da permettere un riesame della situazione del mercato
comunitario nel corso dell'anno e da garantire, nella misura attualmente
possibile, un uguale accesso degli importatori interessati della Comunità
al contingente tariffario comunitario in causa ;

.../...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario annuo al dazio del 6 % di 25.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna :

razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau, viene ripartito provvisoriamente tra gli Stati membri nel modo seguente :

R.F. di Germania	:	8.000 capi
Francia	:	1.000 capi
Italia	:	1.000 capi

Il periodo di validità di queste quote è limitato al primo semestre 1965.

Il saldo del volume del contingente è mantenuto in riserva. Tale riserva, aumentata degli eventuali residui delle quote di cui sopra, sarà ripartita su proposta della Commissione dopo consultazione degli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri destinatari determinano per le loro rispettive quote le condizioni di ammissione al beneficio del contingente tariffario in causa e gestiscono dette quote secondo le loro disposizioni amministrative in materia di contingenti tariffari. Tali disposizioni vengono tuttavia adattate, nella misura necessaria, al carattere comunitario del contingente tariffario in causa.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in seno al

.../...

Comitato di gestione per le carni bovine allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 4

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Consiglio,

Il Presidente,